

DAL DECRETO LEGGE N. 159 DEL 1.10.2007 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

<p>Art. 12</p> <p>Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione</p>	<p>1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2007. Con decreto del Ministro dell'Istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.</p> <p>2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007, non si applica limitatamente all'anno 2007.</p>	<p><i>A sostegno dell'assolvimento dell'obbligo scolastico sono stanziati, per il 2007, 150 milioni di euro</i></p> <p><i>Limitatamente all'anno 2007 non si applica la clausola di salvaguardia prevista dalla finanziaria dello scorso anno.</i></p>
<p>Art. 15</p> <p>Rinnovi contrattuali 2006-2007 Autorizzazione di spesa</p>	<p>1. Per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati ai successivi commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.</p> <p>5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.</p>	<p><i>E' autorizzata per il 2007 una spesa massima di 1.000 milioni di euro per finanziare i maggiori oneri derivanti dalla retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio relativi al biennio 2006-2007 previsti dai CCNL del pubblico impiego, purché sottoscritti definitivamente entro il 1° dicembre 2007.</i></p>

DALLA LEGGE FINANZIARIA

<p>Art. 5</p> <p>Detrazione autoformazione scuola</p>	<p>35. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.</p>	<p><i>Ai docenti è riconosciuta una detrazione fiscale pari al 19% delle spese sostenute per non più di 500 euro per l'attività di autoaggiornamento e formazione. In sostanza si riconosce una detrazione fiscale di massimo 95 euro.</i></p>
<p>Art. 36</p> <p>Edilizia scolastica</p>	<p>1. E' soppresso il fondo di garanzia sui debiti contratti dai partiti politici, di cui all'articolo 6 bis della legge 6 giugno 1999, n. 157. Le relative disponibilità confluiscono nei fondi per il rimborso da attribuire ai movimenti e partiti politici della medesima legge secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.</p> <p>3. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio.</p> <p>4. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, il DPCM di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.</p>	<p><i>Con i tagli dei rimborsi ai partiti il fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato di 20 milioni di euro. Tali risorse saranno destinate all'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici.</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 50</p> <p style="text-align: center;">Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola</p> <p style="text-align: center;">Comma 1</p> <p style="text-align: center;">Interventi per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici</p>	<p>1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:</p> <p>a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;</p> <p>b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;</p> <p>c) il primo comma, secondo periodo, dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333, è così modificato "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331";</p> <p>d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.</p>	<p><i>Nuovi interventi per perseguire l'obiettivo di qualificazione dei servizi scolastici e per produrre i risparmi previsti al successivo comma 2:</i></p> <p><i>a) l'attivazione delle prime classi dei corsi sperimentali dei Licei passati ad ordinamento (Decreto 234/2000) è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piano di studio con i vigenti ordinamenti nazionali</i></p> <p><i>b) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado il numero delle classi prime e delle classi iniziali del ciclo (es.: 1° liceo classico, terzo anno istituti tecnici, quarto anno istituti professionali) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio, sperimentazioni passate ad ordinamento</i></p> <p><i>c) gli incrementi del numero delle classi disposti dal Dirigente scolastico in organico di fatto devono essere autorizzati dal Direttore Regionale</i></p> <p><i>d) entro il 2009/2010 deve essere completata la riconversione obbligatoria del personale soprannumerario prevista dalla finanziaria precedente tramite corsi di specializzazione intensivi compresi quelli sul sostegno. Si prescinde dal titolo di studio richiesto per il nuovo insegnamento.</i></p>
--	---	---

<p>Comma 2 Economie di spesa</p>	<p>2. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del comma 1 sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011.</p> <p>Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p><i>Le economie di spesa da conseguire secondo la legge 296/06 entro il 2009 sono "diluite" fino al 2011. La tabella riportata di seguito mette a confronto i diversi importi.</i></p> <table border="1" data-bbox="1384 555 2080 906"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Finanziaria 2007</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Finanziaria 2008 *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>448,20 ml.</td> <td>2008</td> <td>535,00 ml.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.324,50 ml.</td> <td>2009</td> <td>897,00 ml.</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1.402,20 ml.</td> <td>2010</td> <td>1.218,00 ml.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dal 2011</td> <td>1.432,00 ml.</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>3.174,90 ml.</td> <td>Tot.</td> <td>4.082,00 ml.</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>La clausola di salvaguardia (art. 1, co. 621 lettera b legge 296/2006) prevista per il 2007 è abrogata dall'art. 12 del D.L. 159 (vedi pag. 1) ma viene qui richiamata in relazione alla rimodulazione delle economie di spesa.</i></p>	Finanziaria 2007		Finanziaria 2008 *		2007	448,20 ml.	2008	535,00 ml.	2008	1.324,50 ml.	2009	897,00 ml.	2009	1.402,20 ml.	2010	1.218,00 ml.			Dal 2011	1.432,00 ml.	Tot.	3.174,90 ml.	Tot.	4.082,00 ml.
Finanziaria 2007		Finanziaria 2008 *																								
2007	448,20 ml.	2008	535,00 ml.																							
2008	1.324,50 ml.	2009	897,00 ml.																							
2009	1.402,20 ml.	2010	1.218,00 ml.																							
		Dal 2011	1.432,00 ml.																							
Tot.	3.174,90 ml.	Tot.	4.082,00 ml.																							

<p style="text-align: center;">Commi 3 e 4 Organici di sostegno</p>	<p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'a.s. 2008/09, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse e in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili.</p> <p>4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: <i>"nonché la possibilità"</i>, alle parole: <i>"particolarmente gravi"</i>, fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni dei commi 3 e 4.</p>	<p><i>A decorrere dall'anno 2008/2009 il numero dei posti di sostegno non può superare il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto del 2006/2007 (classi n. 375.713, 25% = 93.938). Criteri e modalità saranno definiti in modo da non superare un rapporto medio nazionale di 1 a 2.</i></p> <p><i>L'organico di diritto dei docenti è rideterminato nel triennio 2008/2010 fino al raggiungimento nel 2010/2011 di un organico pari al 70% dei posti di sostegno attivati nel 2006/2007 (da dati MPI i posti 2006/2007 - comprensivi degli spezzoni - risultano essere pari a 86.147. Il 70% corrisponderebbe a 60.302. I comunicati stampa MPI dichiarano cifre superiori).</i></p> <p><i>Al fine di evitare nuovo precariato sono abrogate le disposizioni che consentono le "deroghe".</i></p>
<p style="text-align: center;">Comma 5 Assunzioni personale ATA</p>	<p>5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "20.000 unità" sono sostituite dalle parole "30.000 unità"</p>	<p><i>Le assunzioni del personale ATA sono aumentate di 10.000 unità.</i></p>

<p>Comma 6 Reclutamento personale docente</p> <p>Comma 7 Nuova disciplina per la formazione iniziale e la formazione in servizio</p> <p>Comma 8 Abrogazione art. 5 Legge 53/03</p>	<p>6. Con regolamento da emanare a sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari periodici, con conseguente eliminazione delle cause che determinano la formazione di situazioni di precariato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale scolastico e senza maggiori oneri per il sistema universitario.</p> <p>7. Fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni, vengono disciplinati:</p> <p>a) i corsi di specializzazione universitari con una forte componente di tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni territoriali del fabbisogno di insegnanti nell'ambito della programmazione universitaria e delle relative compatibilità finanziarie;</p> <p>b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio;</p> <p>c) i profili della valutazione degli esiti dell'attività didattica al termine della formazione in servizio.</p> <p>8. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6, dal quale non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, sono abrogate le disposizioni, con esso incompatibili, di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.</p>	<p><i>Con regolamento da emanare su proposta del Ministro della PI di concerto con il Ministro dell'Economia saranno definite nuove procedure per il reclutamento del personale docente attraverso concorsi ordinari periodici. Ciò al fine di eliminare la cause che determinano precariato.</i></p> <p><i>A tal fine devono essere disciplinati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi di specializzazione universitari con forte componente di tirocinio; - procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio; - valutazione degli esiti dell'attività didattica al termine della formazione in servizio. <p><i>Dall'entrata in vigore del regolamento sopra previsto sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili previste dall'art. 5 della legge 53/2003 e dal D.L.vo 227/2005 (formazione iniziale Moratti).</i></p>
---	---	--

Commi 9/17
Sperimentazione
di
un modello
organizzativo
per
l'innalzamento
della qualità
del servizio
d'istruzione
e
l'accrescimento
dell'efficienza
e
dell'efficacia
della spesa

9. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

10. L'atto di indirizzo di cui al comma 9 contiene riferimenti relativi a:

- a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n.331;
- b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
- c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;
- d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
- e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
- f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
- g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

11. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 9, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e/o Provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle Regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di :

- a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 9, definisca in termini

Con atto di indirizzo del Ministro della P.I. di concerto con il ministro dell'economia e d'intesa con la Conferenza unificata si avvia una sperimentazione (in tre province) di un modello organizzativo in ambito territoriale, di norma provinciale, che mira a migliorare l'utilizzo delle risorse strutturali, strumentali e professionali anche attraverso la realizzazione di un coordinamento tra Regioni, Enti locali e istituzioni scolastiche.

Nell'ambito di una ridefinizione della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa, nonché dell'organizzazione del servizio delle istituzioni scolastiche, si prevede la possibilità di intervenire anche in deroga ai parametri previsti dal D.M. 331/98 sulla formazione delle classi

In ciascuna provincia opererà un organismo paritetico di coordinamento, con rappresentanti regionali e/o provinciali dell'Amministrazione della PI, delle Regioni, degli EE.LL e delle scuole, con il compito di predisporre un piano triennale territoriale e di supportare le azioni necessarie alla sua attuazione.

	<p>qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere; b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.</p> <p>12. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.</p> <p>13. I piani di cui al comma 11 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.</p> <p>14. L'Ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 11, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispose una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.</p> <p>15. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 14 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di 95 previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.</p> <p>16. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/11, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 14 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 10, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 9, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.</p> <p>17. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 15 può trovare applicazione l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20.4.1994, n. 367.</p>	<p><i>L'USR effettuerà il monitoraggio circa gli obiettivi fissati dal piano e procederà alla verifica dei risparmi ottenuti che confluiranno in un fondo per essere assegnate alle istituzioni che hanno concorso alla realizzazione delle economie. Sulla base degli esiti del monitoraggio entro l'A.S. 2010/2011 il modello sarà esteso a tutto il territorio nazionale.</i></p>
--	---	--

<p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p style="text-align: center;">Alternanza scuola lavoro e attività di supporto</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per l'alternanza scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p> <p>2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo, fino a un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai Servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.</p>	<p><i>A decorrere dal 2008 i trenta milioni previsti dal D.L.vo 77/05 per l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro sono iscritti in uno specifico capitolo del bilancio di previsione del MPI riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo della Legge 440/97.</i></p> <p><i>Il 15% dei 220 milioni di euro previsti nella finanziaria dello scorso anno per gli interventi di sviluppo del sistema dell'istruzione (innalzamento dell'obbligo, piani edilizia scolastica, misure di prevenzione infortuni, gratuità libri di testo, sezioni primavera, IFTS, EDA, innovazione tecnologica, ecc.) è finalizzato ai Servizi dell'Amministrazione della P.I., alla ricerca e innovazione del sistema di valutazione nazionale e alla promozione della cooperazione culturale in Europa e nel mondo.</i></p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 54</p> <p style="text-align: center;">Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico</p>	<p>1. L'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 26. Adozioni e affidamenti.</p> <p>1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.</p> <p>2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.</p> <p>3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.</p> <p>4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richiede o richiede solo in parte, il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.</p> <p>5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.</p> <p>6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi".</p> <p>2. L'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.</p> <p>3. L'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 31. Adozioni e affidamenti.</p> <p>1. Il congedo di cui all'articolo 26 commi 1, 2 e 3 che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.</p> <p>2. Il congedo di cui all'articolo 26 comma 4 spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore".</p>	<p><i>Il congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento è esteso di due mesi (da 3 a 5 mesi) e le relative modalità di fruizione sono differenziate tra adozioni nazionali (primi cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia) ed internazionali (anche durante il periodo di permanenza all'estero)</i></p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 54</p> <p style="text-align: center;">Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico</p>	<p>4. L'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: "Art. 36. Adozioni e affidamenti.</p> <p>1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.</p> <p>2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.</p> <p>3. L'indennità di cui all'articolo 34 comma 1 è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia".</p> <p>5. L'articolo 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.</p>	<p><i>Sempre nei casi di adozione e affidamento sono ampliate anche le modalità di fruizione dei congedi parentali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono aboliti i limiti di età del minore (da 12 anni a 18) - è aumentato il periodo dall'ingresso in famiglia entro il quale si può fruire del congedo parentale (dai primi tre anni a otto anni purché non oltre il diciottesimo anno di età) - resta ferma la corresponsione dell'indennità entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.
<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p style="text-align: center;">Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del D.Lgs n. 151 del 2001 ...</p>	<p>1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p><i>La norma chiarisce che la contribuzione figurativa del congedo per maternità e il riscatto del congedo parentale si applica solo al personale in servizio e non ai pensionati</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p style="text-align: center;">Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni</p> <p style="text-align: center;">Commi 3, 5, 6 e 7</p>	<p>3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:</p> <p>Art. 36. - <i>(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi.</p> <p>2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.</p> <p>3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.</p> <p>6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono</p>	<p><i>Questo comma sostituisce integralmente l'attuale articolo 36 del decreto 165/2001, già ampiamente integrato e modificato da precedenti disposizioni legislative, e intende regolamentare le modalità di applicazione nell'ambito del pubblico impiego dei contratti di lavoro flessibile, con l'intento di limitarne l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni. Il nuovo articolo 36 proposto dal Governo, in sostanza, rende più rigida la regolamentazione dell'utilizzo del lavoro flessibile, vietandolo in linea di principio alle pubbliche amministrazioni, tranne nel caso di esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi. In via ordinaria sono quindi consentite esclusivamente assunzioni a tempo indeterminato.</i></p> <p><i>Le disposizioni limitative non potranno essere derogate dalla contrattazione collettiva.</i></p> <p><i>Fermo restando il divieto di conversione del contratto di lavoro flessibile in contratto a tempo indeterminato, già previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 36, viene introdotto nei confronti della pubblica amministrazione che violi le disposizioni di cui sopra, l'ulteriore sanzione del divieto di effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla violazione.</i></p>
---	---	--

	<p>effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione. presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».</p> <p>5. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.</p> <p>6. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.</p> <p>7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.</p>	<p><i>Le nuove norme introducono anche un indirizzo generale di riduzione del ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. I relativi compensi, comunque, non potranno essere erogati se non in presenza dell'attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.</i></p>
--	---	---

<p>Art. 94</p> <p><i>Misure Straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>Comma 4 <i>Disposizioni sulla mobilità del personale</i></p>	<p>4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale</p>	<p><i>La norma intende affrontare il problema del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento.</i></p> <p><i>Viene ipotizzata una soluzione che prevede, attraverso la stipula di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, la ricollocazione del personale presso uffici che presentino vacanze di organico, previa iscrizione degli interessati in uno speciale ruolo ad esaurimento.</i></p> <p><i>In una prima fase – in attesa della stipula di</i></p>
---	--	--

<p><i>docente dichiarato inidoneo all'insegnamento</i></p>	<p>interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>un contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali – saranno determinati criteri provvisori di raccordo e armonizzazione con la disciplina contrattuale, ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi.</i></p> <p><i>Se l'ipotesi governativa può risultare adeguata per il personale che svolge attività di natura amministrativa, non prende invece in considerazione il problema della collocazione del personale che svolge attività nelle biblioteche scolastiche.</i></p>
--	--	--